

		N. di Rep.
	CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA RECANTE	
	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI- 01.07.2022	
	/31.12.2024- CODICE CIG 9258499313	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI CANNETO SULL’OGLIO	
	Provincia di Mantova	
	L'anno duemila ventidue il giorno x del mese di x nella Residenza Comunale di	
	Canneto sull’Oglio avanti di me, Avv. Paolo Coppola, Segretario del Comune di	
	Canneto sull’Oglio, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa	
	informatica, sono personalmente comparsi i Signori:	
	1) Dott. /Dott.ssa, x nato a x (MN) il il , C.F. x . agente non in proprio ma quale	
	Responsabile dell’Area “Amministrativa”, in rappresentanza del COMUNE DI	
	CANNETO SULL’OGLIO con sede in Piazza Matteotti n. 1 – cap 46013 –	
	Canneto sull’Oglio – C: F. 81001310200 – P.IVA 00603980202, PEC	
	cannetosulloglio.mn@legalmail.it, la quale dichiara di agire esclusivamente in	
	nome e per conto e nell’interesse dell’Amministrazione comunale che	
	rappresenta, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.	
	18/08/2000, n. 267, a ciò incaricata con decreto di nomina a firma del Sindaco n. x	
	in data x , che nel prosieguo del presente atto verrà chiamata per brevità anche	
	"Comune" o “Stazione appaltante”;	
	2) x nato a x il x , C.F. x in qualità di Amministratore munito di potere di	
	rappresentanza della ditta x , C.F. x , P.IVA x , con sede in x , PEC x , che nel	
	prosieguo del presente atto verrà chiamata per brevità anche “Società” o	
	“Appaltatore”;	

della identità personale e della piena capacità delle sopra costituite parti, io

Segretario Comunale rogante, sono certo;

PREMESSO CHE:

a)il Programma Biennale di forniture e servizi, approvato in quanto parte del

Documento unico di programmazione con delibera del Consiglio Comunale n. **x**

del **x** , esecutiva,

b)con Determina **x** n. **x** del **x**, determina a contrattare:

-sono state approvate le risultanze della procedura, gestita per il tramite SINTEL

di ARIA della Regione Lombardia, avente ad oggetto “**APPALTO PER**

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI CANNETO

SULL’OGLIO (Operazioni d’inumazione, esumazione, tumulazione ed

estumulazione) PER IL PERIODO LUGLIO 2022/DICEMBRE 2024”

-è stato aggiudicato il servizio in oggetto all’impresa sopra identificata la quale,

per le prestazioni dedotte dal “Capitolato prestazione” e dalla propria offerta

tecnica presentata in sede di gara, ha offerto uno **sconto unico percentuale** del

x per cento sull’elenco delle operazioni ivi elencate, per un importo contrattuale

di € **x**, comprensivo di € 407,00 per oneri da interferenze –importi IVA esclusa;;

c)con la sopra citata Determinazione è stata disposta, ai sensi dell’art. 32

comma 8 del D. Lgs. 50/2016, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza al fine

di garantire il servizio in oggetto dalla data 01/07/2022 al fine di non recare

danno all’interesse pubblico;

d)l’appaltatore ha preso regolarmente in carico il servizio a far data dal 1 luglio

2022;

e)il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva qualora le verifiche

di cui all’art. 80 del Codice degli appalti dovessero dare esito positivo ovvero

	qualora si accertasse la sussistenza in capo all'appaltatore di uno dei motivi di	
	esclusione;	
	f)ai sensi dell'articolo 83 del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante Codice	
	delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché' nuove disposizioni in	
	materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13	
	agosto 2010, n. 136, il presente contratto, visto l'importo inferiore ai 150.000,00	
	non rientra nell'ambito di applicazione della documentazione antimafia;	
	TUTTO CIÓ PREMESSO	
	Tra le parti come sopra rappresentate, di comune accordo, si conviene e stipula	
	quanto segue:	
	ART. 1 - PREMESSE	
	Le premesse formano parte integrante e sostanziale, così da formarne unico ed	
	inscindibile testo, sicché le parti fin d'ora dichiarano di rinunciare a sollevare	
	eccezioni relativamente alla veridicità ed alla realtà di quanto nelle premesse	
	indicato e/o riportato, riconoscendo alle stesse valore pattizio.	
	ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO	
	La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva	
	l'affidamento dei servizi cimiteriali.	
	L'appaltatore s'impegna all'esecuzione alle condizioni di cui al presente	
	contratto, al capitolato prestazionale d'appalto approvato con determina n. x del	
	x , all'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara e agli ulteriori atti a	
	questo allegati o da questo richiamati.	
	ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO	
	Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato prestazionale d'appalto, la durata	
	dell'appalto è fissata dal 01.07.2022, data della consegna in via d'urgenza, al	

31.12.2024.

È escluso il rinnovo tacito, fermo restando la facoltà in capo al Comune di avvalersi della facoltà di chiedere una proroga tecnica del contratto, della durata di mesi sei, nelle more dell'affidamento del servizio al nuovo appaltatore.

ART. 4 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

Il valore del presente contratto ammonta ad euro presunti € x e € 407,00 per oneri da interferenza, oltre IVA 22%

ART. 5 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'appalto s'intende affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle norme, patti, condizioni richiamate nel presente contratto e di quanto e modalità contenute nel capitolato prestazionale d'appalto e nell'offerta presentata dall'appaltatore che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, anche se materialmente non allegati.

Le parti per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto e dal capitolato prestazionale d'appalto per il servizio affidato, rinviano altresì alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e alle Linee Guida ANAC, per quanto possano riferirsi all'esecuzione del presente contratto ed ai principi del codice civile in tema di contratti ed obbligazioni.

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.

ART. 7 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA ED

ASSICURAZIONI

La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto è stata costituita mediante garanzia n. **x** emessa da **x** in data **x** per un importo di **x** , quale somma garantita.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nelle aree di esecuzione del servizio.

Il Comune può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la

	reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere	
	all'appaltatore.	
	Ai sensi dell'art. 11 "Responsabilità e Copertura Assicurativa" del Capitolato	
	prestazionale d'appalto, l'appaltatore ha presentato polizza di responsabilità civile	
	emessa in data x da x.	
	ARTICOLO 8 – DESIGNAZIONE A RESPONSABILE TRATTAMENTO DEI DATI	
	AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016	
	Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la	
	firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati	
	personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici,	
	alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione	
	dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità	
	connesse e conseguenti al presente atto.	
	In esecuzione del presente contratto, l'appaltatore viene nominato dal Comune di	
	Canneto sull'Oglio quale Responsabile del trattamento dei dati personali di	
	titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno	
	comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni	
	scaturenti dal presente contratto, ossia per l'affidamento del servizio in oggetto.	
	Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla	
	normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non	
	produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al	
	rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per	
	conformarsi. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le	
	informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di	
	elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche	

	tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi	
	forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da	
	quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di	
	comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Comune.	
	L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri	
	dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti,	
	consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei	
	dati personali e risponde nei confronti del Comune per eventuali violazioni degli	
	obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti	
	soggetti. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, il Comune ha	
	facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'appaltatore	
	sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.	
	Il Responsabile per la Protezione dei Dati per il Comune di Canneto sull'Oglio è	
	l'avv. Guido Paratico del Foro di Mantova, con ufficio in Volta Mantovana, Via San	
	Martino 8, PEC :guido.paratico@mantova.pecavvocati.it.	
	ART. 9 – RECESSO	
	Il Comune si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di	
	motivazione, di recedere, ai sensi dell'art. 109 del Codice dei contratti dal presente	
	contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da	
	comunicarsi all'appaltatore con posta elettronica certificata (PEC). Dalla data di	
	efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali,	
	assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.	
	In caso di recesso del Comune, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle	
	prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo	

è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 10 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA

In caso di sopravvenienze normative interessanti la Stazione Appaltante che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione prevista dal contratto, la stessa Stazione Appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con PEC. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile. Il Comune recederà dal presente contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 94 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL

CREDITO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 3.8 della deliberazione n.556 del 31.05.2017 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ANAC).

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

	Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare	
	complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di	
	gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore. In tal caso il	
	Comune avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere	
	all'esecuzione in danno dell'appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento	
	dell'eventuale maggior danno.	
	In ogni caso si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente	
	alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai	
	sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con	
	PEC, nei seguenti casi:	
	a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine	
	di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del	
	Comune;	
	b) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi	
	derivanti dal rapporto di lavoro; obblighi di riservatezza; responsabilità per infortuni	
	e danni; garanzia definitiva; divieto di cessione del contratto; cessione del credito.	
	Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9 bis –	
	della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o	
	postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
	operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si	
	impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari	
	al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.	
	ART. 13 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI	
	Il Comune procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento	
	e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti	

	dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone	
	l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi	
	antimafia e delle relative misure di prevenzione. In ogni caso, il Comune potrà	
	risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito	
	morale richiesto dal citato art. 80 del Codice dei contratti.	
	Il Comune può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello	
	stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del	
	Codice predetto ex D.lgs. n. 50/2016.	
	L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi	
	regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento	
	del contratto.	
	ART. 14 – PENALI	
	Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente	
	contratto, le penali di cui all'art 14 del capitolato prestazionale d'appalto.	
	Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle	
	penali verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal direttore dell'esecuzione	
	del contratto. L'appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al	
	direttore nel termine massimo di dieci giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora	
	la Stazione Appaltante ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata	
	risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali	
	sopra indicate.	
	ART. 15 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	
	Il fallimento o l'assoggettamento ad analogo procedura concorsuale	
	dell'appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di	
	appalto.	

ART. 16 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Comune nominerà il direttore dell'esecuzione del contratto, che in mancanza si intenderà individuato nella persona del responsabile del servizio competente, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Salvo diverse disposizioni, il Comune, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici della Stazione Appaltante, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Autorità, nonché di procedere alla verifica di conformità in sede di liquidazione, prima del pagamento di ogni fattura.

L'appaltatore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione del contratto di cui trattasi.

ART. 17 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto e che non si possono definire in via amministrativa, saranno deferite esclusivamente al Foro competente per la provincia di Mantova, rinunciando espressamente le Parti ad ogni altro Foro concorrente. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 18 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,

PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 50 del 2016. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105, commi 8, 9 e 10 del D.lgs. 50/2016. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. Ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 6 ed art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

In conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge del 22.11.2002, n. 266 di conversione del DL 210/02, è stata acquisita agli atti apposita certificazione

relativa alla regolarità contributiva, acquisita agli atti del Comune prot. x , con

scadenza x .

ART. 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO

L'appaltatore dichiara di eleggere domicilio in Via x - PEC x

ART. 20 – PREVENZIONI DA INTERFERENZE ILLECITE

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e

all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo,

manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di

Impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del

contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del

contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di

pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed

esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto

rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art.

1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la

compagine sociale, o dei dirigenti dell'appaltatore, sia stata disposta misura

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317

c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322

c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.: nei casi di cui sopra,

l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Comune è subordinato alla previa

intesa con l'Anac. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da

parte del Comune della volontà di quest'ultimo di avvalersi della clausola risolutiva

espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale

Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i

presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Comune e
appaltatore, alle condizioni del D.L. 90 del 24/06/2014 ss. mm. ed ii..

ART. 21 - VALORE AI FINI FISCALI E SPESE CONNESSE ALLA

REGISTRAZIONE TELEMATICA

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, spese di pubblicazione, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle prestazioni. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro **x** oltre IVA di legge. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti, il presente atto è formato e stipulato in forma pubblica amministrativa nonché in modalità elettronica. Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod. Il contratto sarà trasmesso all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister; pertanto ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, modificativa della parte prima della tariffa del Testo unico dell'imposta di Bollo D.P.R. 642/1972 relativo alle nuove tariffe dovute per gli atti rogati e sottoposti a registrazione con procedure telematiche, l'imposta di bollo sul presente contratto è fissata in Euro **45,00** comprensiva di tutti i suoi allegati in quanto si dà atto che gli stessi non sono soggetti a bollo sin dall'origine.

ART. 22 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto disposto dalla legge 13.08.2010, n. 136 e pertanto l'inadempienza da parte dello

	stesso in merito ovvero qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi	
	di banche o della società Poste Italiane spa, produrrà “ <i>ipso iure</i> ” la risoluzione del	
	presente contratto per fatto e colpa dell'appaltatore.	
	Sarà obbligo della Stazione Appaltante verificare che nei contratti sottoscritti con i	
	subappaltatori a qualsiasi titolo interessati ai lavori/servizi sia inserita, a pena di	
	nullità assoluta un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume	
	l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai fini di quanto sopra, l'appaltatore	
	prende atto che il codice CIG è 9258499313.	
	ART. 23 – ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL CODICE DI	
	COMPORAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI	
	Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DPR 16.04.2013, n. 62 recante il codice di	
	comportamento dei dipendenti pubblici, l'appaltatore s'impegna a rispettare ed	
	adempiere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel suddetto	
	codice di condotta e nel codice di comportamento approvato con Delibera di	
	Giunta del Comune di Canneto sull'Oglio n. 2 del 30/01/2014 pubblicato sul sito	
	istituzionale del Comune nelle Sezione Amministrazione Trasparente,	
	sottosezione Disposizioni generali / Atti generali. L'appaltatore prende atto ed	
	accetta che la violazione degli obblighi derivanti dai suddetti codici di	
	comportamento comporterà la risoluzione automatica del presente contratto e la	
	conseguente decadenza del rapporto contrattuale in essere.	
	Art. 24 - CLAUSOLA ANTIPANTOUFLAGE	
	In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter, del D.lgs.	
	165/2001, l'appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro	
	subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di	
	Canneto sull'Oglio che si trovino nella condizione di limitazione temporale della	

	libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i	
	dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi	
	o negoziali per conto del Comune, non possono svolgere, nei tre anni successivi	
	alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale	
	presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione	
	svolta attraverso i medesimi poteri.	
	È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica	
	amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo	
	o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta	
	condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le	
	pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.	
	ART. 25 - ALLEGATI	
	Anche se non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte	
	integrante e sostanziale i seguenti documenti, in atti del Comune:	
	a) Determinazione n. x con i seguenti allegati:	
	➤ allegato A) lettera d'invito;	
	➤ allegato B) fac-simile dichiarazioni sostitutive;	
	➤ allegato C) capitolato prestazionale d'appalto comprensivo di DUVRI;	
	➤ allegato E) schema del Contratto;	
	b) report della Procedura n. x espletata mediante il portale SINTEL di ARIA	
	della Regione Lombardia;	
	c) le polizze di garanzia ;	
	d) offerta tecnica:	
	e) offerta economica.	

	E richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da	
	persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su x pagine piene a video e	
	righe x con le firme nella x e ultima pagina, dandone lettura alle parti, le quali	
	l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo	
	sottoscrivono mediante l'apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art. 24, del	
	D.lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificate a	
	mia cura ai sensi dell'art. 14 del	
	D.P.C.M. 22/02/2013.	
	In presenza delle parti io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il	
	presente documento informatico apponendovi la mia firma digitale, certificato .	
	numero identificativo con scadenza	
	Per il Comune di Canneto sull'Oglio	
	(Firmato Digitalmente)	
	Per l'Appaltatore	
	Il Legale Rappresentante della Ditta x	
	x	
	(Firmato Digitalmente)	
	Il Segretario Comunale	
	Avv. Paolo Coppola	
	(Firmato Digitalmente)	